

REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/92 DEL CONSIGLIO**del 18 maggio 1992****che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (¹),visto il parere del Parlamento europeo (²),

considerando che la produzione delle olive da tavola costituisce un'attività economica molto importante, soprattutto in talune regioni mediterranee della Comunità;

considerando che la situazione del mercato delle olive da tavola lascia intravedere una inadeguatezza rispetto al fabbisogno commerciale per quanto riguarda le condizioni di produzione e le condizioni di trasformazione e commercializzazione;

considerando che da questa situazione deriva uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, che negli ultimi anni ha condotto alla formazione di eccedenze;

considerando che esistono possibilità di espansione del consumo, grazie in particolare ad una migliore informazione degli utilizzatori esistenti o potenziali e ad una maggiore corrispondenza della produzione alle esigenze dei consumatori;

considerando che alle diverse categorie professionali del settore compete un ruolo particolare nell'attuazione dei provvedimenti volti a sviluppare il consumo;

considerando che è opportuno prevedere l'incentivazione di azioni specifiche intese ad accrescere e a migliorare il consumo di olive da tavola mediante una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che, per consentire alle associazioni od unioni di produttori dedite alla produzione e alla commercializzazione di olive da tavola di concentrare l'offerta e scaglionare l'immissione dei loro prodotti sul mercato, avvalendosi in particolare di adeguate capacità di magazzino, è opportuno favorire la costituzione di un

fondo di rotazione da parte di detti organismi; che, a tal fine, occorre prevedere contributi finanziari dello Stato membro e della Comunità, il cui massimale sia fissato in funzione del valore della produzione commercializzata dalle associazioni o unioni di produttori nel corso di una data campagna;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente negli Stati membri produttori, bisogna ammettere che per un periodo limitato le cooperative e le loro unioni beneficino del suddetto aiuto;

considerando che le misure previste concorrono al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 39 del trattato; che conviene stabilire una partecipazione della Comunità al finanziamento delle azioni in questione nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

La Comunità partecipa, a concorrenza del 60 %, al finanziamento di azioni volte a sviluppare il consumo di olive da tavola prodotte nella Comunità, proposte e realizzate da associazioni rappresentative che riuniscono diverse branche di attività del settore. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1 sono finalizzate:
 - alla promozione della qualità del prodotto, in particolare mediante la realizzazione di studi di mercato e l'esecuzione di ricerche sulla produzione di olive con limitato tenore di sale;
 - alla definizione di nuove modalità di condizionamento;
 - alla consulenza in materia di marketing presso i vari operatori economici del settore;
 - alla pubblicità e alle relazioni pubbliche, compresa l'organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali e la partecipazione alle stesse.

(¹) GU n. C 213 del 28. 8. 1990, pag. 14 e GU n. C 162 del 21. 6. 1991, pag. 6.

(²) GU n. C 67 del 16. 3. 1992.